

## AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN'AREA DI PROPRIETÀ PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO PER L'ATTIVITÀ ARTIGIANALE DI PRODUZIONE DI PIADINE, PANINI, CASSONI E SIMILI E PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale nr.38 del 07/04/2017 nonché del proprio provvedimento n. 67 del 18/05/2017, il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione della Valconca

RENDE NOTO

che l'Unione della Valconca intende procedere all'assegnazione in concessione di un'area di proprietà pubblica in località Sant'Andrea in Casale, Via Tavoleto (SP35), per la realizzazione di un **chiosco** per l'attività artigianale di produzione di piadine, panini, cassoni e simili e per la vendita di alimenti e bevande.

### Art. 1 OGGETTO

Il presente avviso ha per oggetto, con procedura ad evidenza pubblica, la concessione dell'area pubblica individuata come segue:

San Clemente, località Sant'Andrea in Casale, parco urbano pubblico situato in viabilità di collegamento SP 35 Via Tavoleto (vedi Allegato A).

La **durata della concessione è fissata in anni 12 (dodici)** a partire dal rilascio.

### ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CHIOSCO

Il chiosco dovrà avere una superficie massima di **50 metri quadrati**, calcolati al netto delle tamponature esterne e **comprensivi di tutte le superfici coperte, ivi compresi spazi accessori** quali bagni, spogliatoi, magazzini, tettoie o portici. Si escludono dal calcolo della superficie eventuali pensiline in corrispondenza dello spazio destinato al pubblico, con una superficie massima di mq 6.

Il chiosco da realizzare dovrà avere i seguenti requisiti, risultanti dal progetto da allegare alla domanda:

- dovrà essere collocato nell'area destinata a parco pubblico, di proprietà comunale, e risultare esattamente nella planimetria da allegare all'istanza, con indicazione delle distanze dai confini di proprietà; **la localizzazione e la forma del manufatto dovranno essere tali da garantire l'agevole accesso al parco pubblico da parte di tutti, senza creare barriere fisiche o percettive** rispetto alla libera fruizione dell'area;
- deve essere ispirato a principi di sobrietà formale: semplicità di linee e di forme e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali. La struttura dovrà adattarsi pienamente dal punto di vista non solo urbanistico, ma anche estetico e ambientale, alle caratteristiche dei luoghi; dovrà essere di tipo precario e facilmente amovibile, con tassativa esclusione, quindi, di qualsiasi costruzione in muratura; i materiali e la colorazione del manufatto, ivi compresi dettagli e finiture, dovranno essere previsti nel progetto mediante prospetti colorati comprensivi di particolari costruttivi in scala adeguata ed indicazione analitica dei materiali da impiegare. Il sistema di copertura può essere del tipo piano, inclinato o a falde con la possibilità di prevedere una pensilina in prossimità del solo spazio di interazione col pubblico;
- il chiosco dovrà essere provvisto di servizi igienici connessi alla struttura sia destinati esclusivamente al personale impiegato nel chiosco, sia destinati ad uso pubblico, di cui almeno uno idoneo per persone su sedia a ruote;

- è ammessa l'eventuale occupazione con *dehors* esclusivamente nella zona adiacente e contigua al chiosco, per una superficie massima di 30 metri quadrati, con eventuale realizzazione di una pavimentazione permeabile e rimovibile, mediante posa di ghiaia, grigliato spaziale, listoni in legno o simili, con esclusione di materiali cementizi, oppure con realizzazione di pedane in legno di altezza non superiore ai 20 centimetri. L'area occupata dovrà essere chiaramente delimitata e distinta dal parco pubblico di libero accesso, mediante strutture mobili e leggere quali fioriere o pannelli grigliati, o anche esclusivamente con una pavimentazione; il progetto dovrà contenere precise indicazioni sulla sistemazione dell'area scoperta, che potrà essere occupata esclusivamente con arredi quali ombrelloni, tavoli e sedie;
- il progetto dovrà essere completo anche degli spazi di servizio relativi ad impianti ed attrezzature (condizionatori, macchine frigorifero, spazi per deposito arredi); tali elementi e spazi dovranno essere integrati o mimetizzati con soluzioni coerenti con il linguaggio architettonico del manufatto chiosco; gli impianti dovranno essere integrati nel manufatto e non a vista. Eventuali pannelli fotovoltaici e solari dovranno essere integrati sulla copertura o a parete.
- eventuali apparati illuminanti dovranno essere realizzati in modo da non provocare abbagliamento o disturbo al transito veicolare.
- è consentito nel rispetto delle leggi in vigore e previa apposita autorizzazione, l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni limitate e dotati di illuminazione indiretta, escludendo pannelli retroilluminati. E' ammessa anche la scritta della denominazione del chiosco, con dimensione massima di cui all'art 9 del regolamento degli impianti pubblicitari del Comune di San Clemente<sup>1</sup>, con un massimo di mq 10;

### Art. 3 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1) Il concessionario assume ai fini della concessione – contratto i seguenti oneri:

- 1.a la gestione ordinaria dell'intera area destinata a parco pubblico, intendendo per gestione ordinaria il mantenimento del decoro dell'intera area attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, l'annaffiatura delle aiuole, la manutenzione del verde e delle attrezzature, la pulizia e la manutenzione degli spazi fruibili;
- 1.b il controllo "a vista" del parco e l'onere della segnalazione immediata all'ufficio tecnico comunale di eventuali guasti o anomalie;
- 1.c l'obbligo di una prima vigilanza sulle condizioni di sicurezza del parco, con l'onere di riferire alle autorità competenti ogni eventuale situazione di rilievo;
- 1.d l'apertura obbligatoria del chiosco e dei relativi servizi almeno nel periodo dal 01 Marzo al 31 ottobre di ogni anno a pena di decadenza della concessione;
- 1.e la manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco e dei relativi servizi;
- 1.f gli allacciamenti alle utenze e le relative spese, ivi comprese quelle per i consumi;
- 1.g le eventuali spese di registrazione;
- 1.h la stipula di specifica assicurazione civile per Responsabilità Civile verso Terzi e dipendenti (RCT/RCO);

---

<sup>1</sup>Se collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli: distanza dalla sede stradale da 0 a 5 metri: max mq 6; distanza dalla sede stradale da 0 a 5 metri: max mq 6; da 5,01 a 10 metri: max mq 10;

- 1.i la presentazione al SUAP della SCIA per l'attività di vicinato e per il tramite del SUAP, la notifica AUSL per l'attività artigianale;
- 1.l **il pagamento dell'importo che sarà determinato all'esito della procedura di gara e che è stabilito nel presente avviso nella misura minima pari a € 1.800,00 (euro milleottocento/00) annui;**
- 1.m **il pagamento del canone annuo in base al vigente regolamento COSAP per l'occupazione del suolo pubblico nella misura di € 25,00/mq, previsto dal Regolamento del Comune di San Clemente approvato con Deliberazione Consiliare 67/2015, per l'area di sedime del chiosco e per l'eventuale occupazione con *dehor* nella zona adiacente e contigua al chiosco, per una superficie massima di 80 metri quadrati complessivi (50 mq per il chiosco, 30 mq per il dehor);**
- 1.n versamento delle cauzioni specificate all'art. 9 e dei diritti di segreteria dovuti all'Unione della Valconca concernenti la pratica;
- 1.o ogni e qualsiasi responsabilità ed onere inerente lo svolgimento delle attività, con esonero del Comune di San Clemente e dell'Unione della Valconca da ogni responsabilità, con rinuncia espressa ad ogni diritto di rivalsa economica.

2) Il concessionario assume ai fini della realizzazione del manufatto edilizio i seguenti obblighi :

- 2.a l'ottenimento dei necessari titoli edilizi per la progettazione/realizzazione del chiosco (Permesso di costruire, agibilità, etc..) nel rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico, della destinazione d'uso del chiosco, nonché delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e sorvegliabilità, ed il pagamento del relativo contributo di costruzione di cui all'art 16 del DPR 380/2001, oltre ad ogni altro adempimento di legge o regolamento in materia edilizia, sismica ed igienico sanitaria;
- 2.b la corresponsione del contributo di costruzione e delle eventuali spese istruttorie dovute al Comune di San Clemente, all'Unione della Valconca e agli Enti eventualmente coinvolti nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo all'intervento;

#### **ART. 4 – DISCIPLINA ED ADEMPIMENTI**

Il concessionario, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, dovrà allegare un progetto di massima del fabbricato che intende realizzare e una relazione tecnica illustrativa.

Entro 20 (venti) giorni dalla data di aggiudicazione, il SUAP predisponde specifica concessione/contratto la cui sottoscrizione deve intervenire nei successivi 10 (dieci) giorni.

**Entro e non oltre il termine di 40 (quaranta) giorni** dalla sottoscrizione della concessione/contratto, a pena di decadenza, il concessionario dovrà presentare al SUAP domanda di permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettera a) del D.P.R. 380/2001 e art. 17 della L.R. 15/2013, corredata di tutta la documentazione finalizzata all'ottenimento dei pareri e nulla osta necessari alla realizzazione delle opere, con particolare riferimento **agli adempimenti in materia sismica ed igienico sanitaria**, nonché ogni altro atto necessario.

In caso di mancato rispetto del termine, fatto salvo che l'inerzia sia da ricondurre a responsabilità del Comune, il SUAP potrà procedere all'aggiudicazione nei confronti del soggetto classificatosi secondo nella graduatoria. In tal caso il nuovo aggiudicatario dovrà presentare un nuovo progetto **entro il termine di 30 (trenta) giorni** dalla notifica della nuova aggiudicazione.

La realizzazione del chiosco sarà subordinata al rilascio di permesso di costruire.

**Le strutture oggetto del presente bando dovranno essere realizzate ed ultimate entro 90 (novanta) giorni dal rilascio del Permesso di Costruire.**

Il mancato rispetto del termine comporterà la **decadenza automatica dall'assegnazione, con incameramento della cauzione provvisoria di cui all'art. 6 del presente bando.**

In ogni caso l'aggiudicazione di per sé non costituisce autorizzazione e/o permesso di costruire e il suo eventuale mancato rilascio non consentirà diritto di rivalsa.

Non saranno accettate richieste di voltura/subentro (fatto salvo quanto previsto al paragrafo successivo) prima che siano trascorsi **5 (cinque) anni** dall'inizio dell'esercizio dell'attività che, a tal fine, si intenderà decorrente dalla data della SCIA. Eventuali richieste di subentro opportunamente documentate da parte del cedente potranno essere accettate, in deroga alla prescrizione di cui al precedente paragrafo, per motivi di particolare gravità.

**È fatto divieto, nell'ambito della gestione dell'attività del chiosco, di installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco a pagamento (slot machine).**

**Il chiosco dovrà essere rimosso e l'area occupata dovrà essere completamente liberata e ripristinata nel suo stato originario entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dal termine di scadenza della concessione nonché nei casi di decadenza e revoca della concessione;** i materiali di risulta, entro il medesimo termine, dovranno essere asportati e smaltiti a norma di Legge.

Il chiosco non deve essere necessariamente demolito qualora a seguito di nuova procedura ad evidenza pubblica l'area sia da assegnare nuovamente in concessione per il medesimo utilizzo se risulta aggiudicatario dell'area il medesimo soggetto già concessionario oppure se, entro il termine dei 90 (novanta) giorni dalla scadenza della concessione, il nuovo aggiudicatario ottenga, per atto privato, la disponibilità della struttura esistente.

La concessione decade e il contratto perde ogni efficacia in caso di mancato rispetto degli oneri posti a carico del concessionario.

**La concessione potrà comunque essere sempre revocata, per motivi di pubblica utilità, con provvedimento motivato.**

#### **ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI**

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando tutti i soggetti privati che intendono costituire un'impresa individuale o una società nonché le imprese individuali e le società esistenti che alla data di pubblicazione del presente bando:

- siano in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio del commercio di prodotti alimentari;
- siano in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.443/85 per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
- non siano stati coinvolti in procedimenti fallimentari;
- non abbiano avuto o abbiano contenziosi pendenti con il Comune di San Clemente;
- non abbiano pendenze tributarie o debiti diversi con il Comune di San Clemente.

Nel caso di società di persone il possesso dei requisiti di cui sopra è richiesto per tutti i soci; nel caso di società di capitali è richiesto per i soli legali rappresentanti. Il soggetto che presenta domanda come componente di una società non la potrà presentare anche come persona singola. Non è ammessa la partecipazione alla presente assegnazione, quali soggetti distinti, di concorrenti che si trovano tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile.

Saranno escluse dalla presente procedura di assegnazione le candidature di operatori/società riconducibili (in base ad elementi oggettivi) ad un unico centro decisionale.

La domanda potrà essere presentata anche da soggetti privati che pur possedendone i requisiti non risultano iscritti all'albo imprese artigiane né al registro imprese. Qualora risultino aggiudicatari occorrerà che prima della stipula della concessione provvedano all'iscrizione.

La domanda potrà essere presentata anche da società non ancora costituita, purché sia allegata alla domanda medesima, dichiarazione dell'intenzione di costituirsi in società avente i requisiti per l'esercizio del commercio nel settore alimentare nonché per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, riportante l'indicazione dei nomi e dei dati anagrafici dei partecipanti alla società medesima, nonché il nominativo del legale rappresentante. Qualora l'area sia aggiudicata alla suddetta società, la stessa dovrà costituirsi e iscriversi all'albo imprese artigiane e al registro imprese presso la CCIAA prima della stipula della concessione dell'area con i medesimi nominativi riportati nella sopraccitata dichiarazione.

Qualsiasi variazione dei componenti della società, sarà ritenuto motivo di decadenza della concessione dell'area nel caso i nuovi soci non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

#### **ART. 6 - SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere presentate, in plico chiuso e sigillato, contenente tutti i documenti, al SUAP dell'Unione della Valconca in via Colombari 2, a Morciano di Romagna, entro e non oltre le ore **DODICI del VENTI GIUGNO DUEMILADICIASSETTE**. Sul plico dovrà essere riportata la dicitura "**AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN' AREA DI PROPRIETÀ PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO PER L'ATTIVITÀ ARTIGIANALE DI PRODUZIONE DI PIADINE, PANINI, CASSONI E SIMILI E PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE**". Il soggetto presentatore che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo presso il Protocollo entro la scadenza indicata. Il SUAP non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi nella consegna. Non fa fede il timbro postale.

Il plico predetto dovrà contenere:

- a) Una busta chiusa recante la dicitura "Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa",
- b) Una busta chiusa recante la dicitura "Busta n. 2 – Documentazione Tecnica";
- c) Una busta chiusa recante la dicitura "Busta n. 3 – Offerta";

**La Busta N. 1 "Documentazione amministrativa"** dovrà contenere:

1. la domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte, secondo il modello (allegato B), su carta resa legale con marca da bollo da € 16,00, sottoscritta per esteso e con firma leggibile del legale rappresentante in ogni sua pagina, ed il presente bando sottoscritto in ogni sua pagina, per integrale accettazione;

2. copia del documento d'identità del legale rappresentante sottoscrittore. In caso di cittadini extracomunitari dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della normativa vigente.
3. in caso di società o di costituenda società dovrà contenere:
  - la domanda di ammissione secondo il modello allegato, sottoscritta in ogni sua pagina, per esteso e con firma leggibile da tutti i partecipanti alla società medesima;
  - il presente bando sottoscritto in ogni sua pagina da tutti i partecipanti alla società medesima per integrale accettazione;
  - le copie dei documenti d'identità di tutti i sottoscrittori partecipanti alla società
  - la cauzione provvisoria;
4. il concorrente dovrà costituire cauzione provvisoria mediante fidejussione bancaria o assicurativa in favore dello Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione della Valconca **di € 1.000,00 (euro mille/00)** che dovrà essere inclusa, IN ORIGINALE, nella documentazione amministrativa, che dovrà espressamente prevedere:
  - a) clausola contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e senza possibilità di porre eccezioni;
  - b) validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
  - c) l'impegno del fidejussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;

Il deposito cauzionale verrà trattenuto e restituito ai non aggiudicatari **entro 30 giorni successivi ai 3 mesi** dal rilascio del Permesso di Costruire.

Non si procederà alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti di colui che, risultato aggiudicatario, non intenda procedere alla stipula della concessione contratto.

**La Busta N. 2 “Documentazione Tecnica”** dovrà contenere un progetto di massima dell'intervento proposto redatto da un tecnico abilitato alla professione, come di seguito indicato:

1. Una Relazione tecnico – illustrativa contenente gli elementi salienti e caratterizzanti del progetto, e quanto ritenuto necessario per presentare l'inserimento del Chiosco nel contesto dell'area; il tecnico incaricato dovrà attestare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 del bando,
2. Piante, Sezioni e Prospetti anche schematici del Chiosco e del *dehors* con layout ed indicazione dei materiali e dei colori, con particolare riferimento agli elementi ed ai materiali di finitura e di dettaglio (facciate, infissi, colori, insegna, pavimentazioni, copertura, canali di gronda, pluviali, ecc.) ed eventuali volumi tecnici o elementi accessori relativi agli impianti che influiscano sulle caratteristiche formali del chiosco (es. condizionatori, macchine frigorifero, spazi per il deposito degli arredi, distributori vari);
3. Planimetria generale dell'area, almeno in scala 1:100, con l'esatta individuazione del sedime di collocazione del chiosco e del *dehor* e la sistemazione finale di un adeguato suo intorno, con eventuali riferimenti ad elementi sui quali il progetto si propone di intervenire.

**La Busta N. 3 “Offerta”** dovrà contenere l'offerta da rendersi secondo il modello (allegato C), su carta resa legale con marca da bollo da € 16,00, datata e sottoscritta dall'offerente con firma leggibile e per esteso, indicante l'impegno ad offrire prodotti di qualità, a fornire ulteriori servizi come la consegna a domicilio o prodotti per fasce di utenti con esigenze alimentari specifiche, a presentare un progetto di struttura compatibile

rispetto al territorio in cui si colloca, e, in cifre e in lettere, **l'aumento percentuale sul canone annuo base stabilito pari a € 1.800,00 (euro milleottocento/00).**

Non saranno ammesse offerte in ribasso.

#### **ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE - AGGIUDICAZIONE**

Il progetto di chiosco validamente presentato sarà esaminato da una Commissione aggiudicatrice nominata dal Responsabile del Procedimento.

La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell'esame del progetto del chiosco, di richiedere al concorrente ulteriori chiarimenti e delucidazioni allo scopo di poter formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.

Il SUAP si riserva, motivatamente:

- di non procedere all'assegnazione dell'area individuata, qualora nessuno dei progetti presentati venga ritenuto idoneo in relazione all'oggetto del presente avviso o per motivi di pubblico interesse, senza che i proponenti possano richiedere indennità o compensi di sorta;
- di non individuare alcun soggetto nel caso in cui non sia raggiunto il punteggio minimo di punti 18 sulla sezione progetto;
- di procedere all'assegnazione dell'area individuata anche in caso di presentazione di un unico progetto di chiosco purché ritenuto idoneo.

**La graduatoria verrà formulata selezionando l'offerta sulla base dei seguenti criteri di valutazione il cui punteggio massimo nel complesso sarà pari a 10 (dieci):**

impegno ad offrire prodotti di qualità	punti 03
impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna a domicilio o prodotti specifici per fasce di utenti con esigenze alimentari specifiche	punti 05
impegno a presentare un progetto di struttura compatibile rispetto al territorio in cui si colloca	punti 02

**In caso di parità la graduatoria verrà formulata selezionando l'offerta sulla base dei seguenti ulteriori criteri di valutazione il cui punteggio massimo nel complesso sarà pari a 100 (cento):**

Progetto: (punteggio massimo 30 punti) progetto tecnico del chiosco il cui inserimento nell'area valorizzi il contesto, favorisca l'accesso e la fruizione degli spazi comuni di gioco e di relax, la qualità del manufatto proposto nonché la presenza di elementi riqualificanti del contesto; elementi qualificanti del progetto saranno considerati: la configurazione e la qualità progettuale del chiosco; la sistemazione delle aree e dei percorsi di accesso, con l'obiettivo di facilitare la fruizione da parte di tutti, ivi comprese persone con abilità diverse; la puntuale progettazione del dehor; l'integrazione degli elementi di nuova realizzazione nel contesto di riferimento; l'eventuale proposta di miglioramento ed integrazione delle attrezzature nelle aree pubbliche (arredi, illuminazione, giochi e simili), miglioramento ed integrazione del verde;

Prezzo (punteggio massimo 70 punti): in proporzione al rialzo offerto secondo il criterio che all'offerta economica più vantaggiosa, formulata in percentuale di aumento della base d'asta sopra riportata, vengono attribuiti 70 punti; alle restanti offerte economiche vengono attribuiti punteggi proporzionali al minor aumento proposto della base d'asta ( $\text{punteggio} = 70 \times \% \text{ offerta} / \% \text{ offerta più alta}$ ).

La proposta di aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto.

In caso di ulteriore parità, si applicherà il criterio dell'anzianità di impresa riferita all'attività su area pubblica.

#### **ART. 8- APPROVAZIONE GRADUATORIA**

Ai fini della formale individuazione del soggetto aggiudicatario si provvederà con specifico provvedimento ad approvare una graduatoria provvisoria oggetto di apposita comunicazione e idonea pubblicità; il medesimo provvedimento conterrà anche l'indicazione delle modalità per dar corso agli adempimenti necessari per l'installazione del manufatto. Eventuali impedimenti di carattere tecnico o amministrativo, che dovessero sopravvenire nelle procedure di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e/o all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, non obbligano il SUAP o il Comune di San Clemente a sostenere alcun onere nei confronti dei vincitori del presente avviso. La pubblicazione della graduatoria non costituisce alcun impegno nei confronti dell'aggiudicatario.

#### **ART. 9 – CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE**

Il Concessionario non oltre la data di sottoscrizione della concessione dovrà consegnare idonea **fidejussione bancaria o assicurativa di valore pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00)** in favore del Comune di San Clemente, che dovrà espressamente prevedere che il fidejussore deve rinunciare ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1947 del Codice Civile, la garanzia a prima richiesta irrevocabile senza preventiva escussione del debitore principale, da mantenere in vigore per tutta la durata della concessione a garanzia del puntuale rispetto di tutti gli obblighi previsti ed in particolare il pagamento dei canoni, delle tariffe dovute e di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale. L'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia fideiussoria dovrà essere reintegrata dal soggetto selezionato, pena la revoca della concessione, qualora durante il periodo di validità della concessione il Comune di San Clemente abbia dovuto valersene, in tutto o in parte. L'operatività delle coperture assicurative non liberano l'assegnatario delle proprie responsabilità, avendo solo lo scopo di ulteriore garanzia.

#### **ART. 10 – REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione potrà comunque essere sempre revocata con provvedimento motivato per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) omessa manutenzione o uso improprio dell'area concessa;
- c) disordine o degrado della struttura realizzata e dell'area limitrofa;
- d) mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, del canone e degli oneri accessori e tariffe dovuti;
- e) mancato rispetto degli orari /periodi di apertura minimi indicati nel progetto presentato in sede di gara;
- f) mancato rispetto degli impegni assunti;
- h) perdita dei requisiti richiesti,
- i) provvedimenti ai sensi dell'art. 54 del T.u.e.l. a carico del gestore;
- l) mancato reintegro della garanzia fideiussoria.

La revoca della concessione comporta la ripresa in possesso da parte Comune di San Clemente dell'area e pertanto il concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco prefabbricato e ripristinare lo stato dell'area; nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario. Il Comune di San Clemente ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca della concessione.

#### **ART.11 - RECESSO**



Il concessionario può recedere con preavviso di almeno 6 mesi senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti. In caso di recesso il concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco e ripristinare lo stato dell'area; nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario.

#### **ART. 12 - SANZIONI**

Qualora il Concessionario non provveda alle manutenzioni ordinaria e straordinaria del chiosco e dell'area affidata in concessione, il SUAP si riserva la facoltà di procedere a diffidare il Concessionario stesso, affinché provveda o ad adempiere agli obblighi contestati o a fornire apposite controdeduzioni per iscritto entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di controdeduzioni ritenute insufficienti o pretestuose, con formale provvedimento del SUAP, valutata la gravità dell'inadempienza e/o all'eventuale recidiva di quanto riscontrato, sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 7 bis del TUEL. E' espressamente inteso che il pagamento della sanzione non esonera il Concessionario dalla prestazione di tutte le attività necessarie alla rimozione del disservizio. Il SUAP, oltre alla applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento in oggetto nonché a procedere alla revoca della concessione.

#### **ART. 13 - PAGAMENTO DEL CANONE**

Il pagamento del canone annuo dovrà essere effettuato in rate trimestrali di pari importo entro il decimo giorno del primo mese di riferimento.

#### **ART. 14 - SCADENZA CONCESSIONE**

**Al termine della concessione, l'area ritornerà nel pieno possesso del Comune di San Clemente.** Il Concessionario non pretenderà dal Comune o dal nuovo concessionario alcuna somma né a titolo di avviamento commerciale, né a qualsiasi altro titolo, in quanto di ciò ne è stato tenuto conto in sede di determinazione dei patti e condizioni contrattuali.

#### **ART. 15 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dall'Unione della Valconca esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di assegnazione dell'area per la realizzazione del chiosco. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. Titolare del trattamento dei dati è il l'Unione della Valconca; responsabile del trattamento dei dati è il Dott.. Francesco Bosco, responsabile del Suap I dati non saranno oggetto di diffusione. Il diritto di accesso ai documenti, sarà consentito ai sensi della L.241/90.

#### **ART. 16– INFORMAZIONI SUL BANDO**

Il presente bando è reperibile in Internet sul sito istituzionale dell'Unione della Valconca [www.unionevalconca.rn.it](http://www.unionevalconca.rn.it) e del Comune di San Clemente [www.sanclemente.it](http://www.sanclemente.it).

1. Tutte le dichiarazioni richieste:

a) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;

c) devono essere sottoscritte dagli offerenti;

**2.** Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere oggetto di regolarizzazione. Costituiscono altresì irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.